



STRUTTURA

PROPONENTE

Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area:

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Istituzione dell'albo regionale dei commissari di gara. Atto di indirizzo relativo alla disciplina dei criteri e delle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici.

OGGETTO: Istituzione dell'albo regionale dei commissari di gara. Atto di indirizzo relativo alla disciplina dei criteri e delle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'articolo 84 il quale sancisce che "Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015-2017 adottato con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2015, n. 49;

RILEVATA l'esigenza di limitare la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei soggetti che compongono le commissioni giudicatrici nelle procedure ad evidenza pubblica relative a lavori, servizi e forniture, definendo modalità e criteri di selezione che garantiscano l'assoluta imparzialità nella nomina nonchè la rotazione tra i soggetti selezionati, al fine di assicurare la massima

trasparenza nello svolgimento delle procedure di gara, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, per le finalità sopra esposte, istituire l'albo regionale dei commissari di gara, disciplinando i criteri e le modalità di nomina dei componenti delle commissioni di gara medesime approvando un apposito provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto: "Disciplina dei criteri e delle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici" e che costituisce atto di indirizzo nei confronti del competente Direttore regionale;

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Centrale acquisti provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza al fine di garantire rapida attuazione alla presente deliberazione;

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

DELIBERA

- di istituire l'albo regionale dei commissari di gara, i cui criteri e le modalità di nomina dei componenti delle commissioni di gara medesime sono disciplinati dall'allegato provvedimento concernente: "Disciplina dei criteri e delle modalità di nomina delle commissioni giudicatrici", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che costituisce atto di indirizzo nei confronti del competente Direttore regionale.

Il Direttore della Direzione Centrale acquisti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza necessari all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la gestione dell'albo dei commissari di gara di cui alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, disciplina le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, negli appalti di lavori, servizi e forniture espletati dall'amministrazione regionale anche in qualità di centrale di committenza o di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) e successive modifiche.

Art. 2

(Composizione delle commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni sono composte da un presidente, da due o quattro componenti e da un segretario verbalizzante.

2. La definizione del numero dei componenti compete al responsabile unico del procedimento, sulla base della complessità e della rilevanza economica della procedura di affidamento e dell'offerta tecnica richiesta.

3. Qualora l'oggetto della procedura di affidamento sia caratterizzato da una particolare complessità che richieda il possesso di specifiche competenze ed elevata professionalità, ovvero si tratti di procedure di gara esperite in qualità di centrale di committenza, il responsabile unico del procedimento, previa apposita e motivata relazione, presenta richiesta al Direttore regionale della Centrale acquisti al fine di integrare la composizione della commissione con o più esperti sorteggiati tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c).

Art. 3
(Cause di incompatibilità)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;

b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determina a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'amministrazione regionale;

d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile;

e) coloro i quali hanno interesse di qualsiasi genere rispetto ad una delle imprese partecipanti o se loro stesso o i coniugi sono parenti fino al secondo grado o legati da vincoli di affiliazione, o sono conviventi o frequentatori abituali di amministratori, procuratori o dirigenti di una delle imprese partecipanti;

f) coloro i quali hanno una lite pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle imprese partecipanti o i suoi amministratori, procuratori o dirigenti;

g) coloro i quali hanno prestato attività lavorativa o di consulenza presso una delle imprese partecipanti nel triennio precedente alla data della determina a contrarre. Tale divieto si estende anche a coloro che abbiano effettivamente preso parte a contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, stipulati con la Regione o con le singole aziende sanitarie o con gli altri enti del servizio sanitario regionale da imprese partecipanti.

2. Non possono comunque assumere le funzioni di commissario, il responsabile unico del procedimento, i direttori, i dirigenti ed i funzionari relativamente alle procedure proposte o di interesse della struttura di appartenenza, nonché qualunque altro soggetto, interno o esterno alla Regione, alle aziende sanitarie e agli altri enti del servizio sanitario regionale ovvero di altri soggetti pubblici che abbia partecipato, in qualunque forma, ovvero abbia coordinato e sovrinteso alla stesura dei documenti di gara relativi alla procedura medesima.

3. I componenti della commissione non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto dell'affidamento.

Art. 4

(Istituzione dell'albo dei commissari)

1. Presso la Direzione Centrale acquisti è istituito l'albo dei commissari di gara costituito da:

a) la sezione dei presidenti, in cui sono iscritti i dirigenti in servizio presso la Giunta regionale;

b) la sezione dei commissari in cui sono iscritti i funzionari di categoria D in servizio presso la Giunta regionale;

c) la sezione dei commissari specialisti, suddivisi per specializzazione, per le procedure di gara di particolare complessità espletate, anche in qualità di centrale di committenza, in favore delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale ovvero di altri soggetti pubblici, in cui sono iscritti funzionari e dirigenti in servizio presso le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione dei principi di rotazione e di trasparenza, i direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale, nonché le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della Direzione Centrale acquisti quale centrale di committenza ai sensi del d.lgs. 163/2006, nominano, sulla base degli atti di programmazione, una rosa di esperti trasmettendo i nominativi alla Direzione medesima la quale provvede al loro inserimento nella sezione di cui al comma 1, lett. c).

Art. 5

(Modalità di scelta dei componenti delle commissioni)

1. La costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite sorteggio pubblico per estrazione sulla base della relativa sezione dell'albo.

2. Il presidente di commissione è estratto a sorte tra i dirigenti della Regione iscritti nella sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a). Gli altri componenti sono estratti a sorte tra gli iscritti nelle sezioni dell'albo di cui al medesimo articolo 4, lett. b) e c).

3. L'estrazione viene effettuata dal responsabile unico del procedimento in presenza di due testimoni. Si procede all'estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi ed a seguire i componenti supplenti che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.

4. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici costituisce adempimento dei doveri di ufficio anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Fermo restando l'obbligo di astensione in presenza delle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 3, eventuali motivi ostativi che impediscano la partecipazione devono essere adeguatamente motivati e valutati dal dirigente della struttura di appartenenza.

5. I nominativi dei sorteggiati sono esclusi dal sorteggio successivo.

Art. 6

(Nomina delle commissioni giudicatrici)

1. Ultimate le operazioni di sorteggio, il responsabile unico del procedimento provvede a richiedere a ciascun componente le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 e li trasmette alla Direzione Centrale acquisti ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina.

2. Prima della seduta di insediamento della commissione, il responsabile unico del procedimento può convocare una riunione informativa al fine di illustrare ai componenti i documenti di gara. Della eventuale riunione viene redatto apposito verbale da allegare agli atti di gara.

3. La partecipazione alle commissioni giudicatrici è a titolo gratuito.

Art. 7

(Segretario verbalizzante)

1. Il segretario verbalizzante, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 1, è nominato dal presidente di commissione su proposta del responsabile unico del procedimento.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.